

COMUNE DI PIZZIGHETTONE

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 42 del 29/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, addi **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MOGGI LUCA	SI	
2	PINOTTI GIANLUCA	SI	
3	ALQUA' ANNA	SI	
4	BOCCOLI MARCO	SI	
5	PACILLI SARA	SI	
6	CASATI CRISTIANO GIOVANNI AUGUSTO	SI	
7	MAITTI MATTEO		SI
8	SPELTA LAURA MARIA	SI	
9	BARILI SERGIO ANGELO	SI	
10	BISSOLOTTI GIANCARLO	SI	
11	MANCINELLI ELISA		SI
12	DIOLI CLAUDIA	SI	
13	MELICCHIO MARCELLO	SI	

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Noviello Elena**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Luca Moggi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2026.

Il Sindaco propone la presentazione congiunta dei punti da 2 a 5, per agevolare presentazione e comprensione. Il Consiglio accoglie la proposta e in linea l'assessore al ramo consiglia Alquà procede con la presentazione congiunta, dando lettura di relazione, allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.

Interviene il Sindaco evidenziando che nel commentare un bilancio di previsione fatto al 31.12 dell'anno precedente a valere su quello successivo, crede che si possa optare per 2 "macro" scelte fondamentali: l'una che si limita all'aspetto più burocratico ed amministrativo, legato quindi ai numeri e alle cifre singole di ogni capitolo, oppure l'altra riconducibile in qualche modo alla programmazione e alle scelte politiche che stanno dietro ai numeri stessi, con una visione d'insieme.

Ritiene riduttivo limitarsi a spiegare i dettagli che stanno dietro ai risicati margini di manovra dei Comuni e di tutti quelli che sono i vincoli (molti) ai quali l'Ente Locale è esposto (specie nella parte corrente), anche se questi si possono dedurre ed anzi sono racchiusi all'interno dei numeri che sapientemente sono stati sintetizzati nella relazione dell'assessore Alquà. Ringrazia pubblicamente ed in modo particolare l'assessore Alquà e il responsabile finanziario dott. Belloni per il costante impegno, per la grande disponibilità e per la competenza che hanno sempre dimostrato in tutto il percorso di costituzione di questo bilancio. Rammenta una frase che ha ripetuto in consiglio comunale anche lo scorso anno in occasione del bilancio di previsione e che disse per la prima volta durante un'assemblea plenaria di Sindaci di tutta la Provincia di Cremona: "questi (riferiti al 2020 ed il 2021) saranno ricordati come gli anni dell'emergenza sanitaria, ma i successivi saranno quelli dell'emergenza sociale ed economica". Evidenzia come il presagio non voglia essere catastrofico, ma molto consapevole, concreto, pragmatico. Sottolinea che le prospettive ci sono, ma non si può non considerare il contesto sociale e geo-politico attuale.

In ogni caso rivendica il coraggio di questa Amministrazione che, dopo decenni in cui non avveniva (fatto salvo per gli ultimi 2 anni per una scelta analoga che è stata condivisa), si è data un grande obiettivo (poi raggiunto) ovvero quello di portare in approvazione il bilancio triennale di previsione (2026-27-28).

Una scelta non scontata, complicata per certi versi, soprattutto al netto di tutte le incognite legate alle fluttuazioni in positivo ed in negativo di entrate ed uscite, all'andamento generale dell'economia del paese Italia, dei provvedimenti governativi (a tuttora) in itinere e di tutte le variabili che ne conseguono.

Su proposta del Sindaco interviene il consigliere Boccoli, assessore delegato alle opere pubbliche, che provvede dando lettura di sintesi del programma delle opere pubbliche, in fase conclusiva.

A seguire, interviene l'assessore Pinotti, con delega alla informatizzazione, che provvede enumerando i servizi già posti in linea, in via principale avvalendosi delle attività dalla società partecipata Consorzio.it. Ancora, enumera le attività di promozione culturale proposte dalla biblioteca comunale, soffermandosi su costi programmati e risultati attesi.

Il Consigliere Bissolotti premette considerazioni sui lavori previsti per la ristrutturazione delle Casematte lato nord, che genereranno un indebitamento per mutui consistente.

Rileva la presentazione affrettata della proposta di bilancio in discussione. Dal rilievo circa l'assenza di programmazione fa discendere il voto contrario, che preannuncia.

Interviene il consigliere Melicchio per evidenziare l'assenza di reale e costruttiva programmazione.

Si apre il dibattito tra i consiglieri Melicchio, Bissolotti e l'assessore Alquà; interviene puntualmente il Sindaco.

Riprende il consigliere Melicchio, contestando la stima del fabbricato in alienazione a Ferie.

Il Sindaco ribatte alle osservazioni sulla svalutazione degli immobili ed accenna alle spese connesse ai servizi sociali. Ricorda la fase attuativa dell'aggiornamento in corso del PGT.

A seguire il Sindaco pone ai voti congiuntamente le proposte di cui ai punti dal n. 2 al n. 5 all'ordine del giorno come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;
- al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento..."*;

- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”*;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *“... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visti,

- il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;
- il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;
- il Decreto del MEF 11 novembre 2025 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12/11/2025) rubricato *“Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

Considerato che la diversificazione di cui all'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”*;

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *"... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ..."*, il quale ultimo prevede che *"... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ..."*.
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *"...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione..."*;
- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *"... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ..."*;

Considerati, inoltre:

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 56 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il prospetto con le aliquote da applicare ai fini IMU per l'anno 2025;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 20/11/2025 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di approvare le aliquote IMU per l'anno 2026;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 27/11/2025 con la quale si determinavano i valori ai fini IMU delle aree edificabili per l'anno 2026;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Con voti

Favorevoli n. 8

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Dioli, Melicchio, Bissolotti)

legalmente espressi

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote ai fini IMU per l'anno 2026 riportate nel Prospetto, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal MEF nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di provvedere alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del DM 7 luglio 2023;

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Favorevoli n. 8

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Dioli, Melicchio, Bissolotti)

legalmente espressi

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
Luca Moggi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noviello Elena

Registrato l'impegno di spesa all'intervento

n° Gestione C/R

Registrata la liquidazione all'intervento

n°

Gestione C/R

Registrato l'accertamento alla risorsa

n°

Gestione C/R

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Matteo Belloni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
_____14.01.2026_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi RAP N° ____51____.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noviello Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____29.12.2025_____

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

X Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pizzighettone

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noviello Elena
